

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) MARINARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) MAIMERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) CARATELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) NASO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore MASSIMO CARATELLI

Seduta del 12/11/2025

FATTO

1. In base alla dinamica riferita da parte attrice, l'istante – in data 16 maggio 2024 – pubblicava on line un annuncio di vendita di un orologio di pregio ad un prezzo di euro 7.000,00. Il proponente veniva contattato da un sedicente acquirente, con il quale prendeva appuntamento in data 21 maggio 2024, davanti ad una filiale dell'intermediario A – dove è radicato il conto corrente del ricorrente –, per lo scambio della merce e contestuale pagamento a mezzo di assegno circolare, dell'importo di euro 6.500,00. Acquirente e venditore si sono recati insieme allo sportello, al fine di chiedere la verifica della regolarità dell'assegno circolare, emesso dalla banca B, filiale di Cesano Boscone. La dipendente dell'istituto di credito A, esaminato l'assegno, non ha rilevato alcuna irregolarità, sicché ha provveduto a contattare telefonicamente la filiale dell'intermediario emittente B – dopo averne ricercato su Google il numero di telefono – per chiedere conferma della bene emissione, senza richiedere una conferma scritta da parte dell'emittente e senza identificare, con modalità più sicure, il funzionario che ha fornito la bene emissione. Ricevuta

conferma telefonica da parte della banca emittente circa la validità del titolo, l'assegno veniva depositato e conseguentemente il proponente consegnava l'orologio al sedicente acquirente. In data 23 maggio 2024, l'istante veniva contattato dall'intermediario A, che lo informava che l'assegno era falso. In sede di riscontro al reclamo, la banca A dichiarava che il personale di filiale avrebbe ammonito il ricorrente dal procedere alla negoziazione dell'assegno, circostanza non corrispondente al vero. Precisa l'istante che, in realtà, l'intermediario negoziatore non ha tenuto le cautele minime cui era obbligato, non attivando – tra l'altro – la procedura “*Check image truncation*”. L'istituto di credito B, nel riscontro al reclamo, addebitava tutta la responsabilità alla banca negoziatrice A, la quale avrebbe potuto verificare che la filiale emittente, indicata sul titolo di credito, era in realtà inesistente. Tanto premesso, il ricorrente chiede l'accertamento della responsabilità dell'intermediario A, per aver negoziato l'assegno circolare, e dell'istituto di credito B, per non aver adottato misure sufficienti a evitare la manomissione delle linee telefoniche e la sicurezza del proprio sistema bancario. L'istante invoca, altresì, la condanna delle banche convenute ad un risarcimento del danno, pari all'importo facciale del titolo per euro 6.500,00, oltre alle spese legali.

2. Con le controdeduzioni l'intermediario A deduce che – nei giorni precedenti alla negoziazione dell'assegno – il ricorrente ha contattato la filiale presso la quale è radicato il suo conto corrente per chiedere informazioni circa la forma più corretta e sicura per incassare una somma a fronte della vendita di un orologio di pregio, in quanto il venditore era persona sconosciuta. In tale occasione, il personale della filiale rappresentava la rischiosità dell'operazione, suggerendo l'utilizzo del bonifico urgente invece che dell'assegno circolare, per il quale è necessario attendere il buon esito del pagamento. Ciononostante, in data 21 maggio 2024, l'istante si recava in filiale con il presunto acquirente dell'orologio e, in tale circostanza, nonostante il personale lo avesse nuovamente ammonito, decideva di procedere con la negoziazione dell'assegno. Il personale addetto, al fine di verificare l'assenza di anomalie sul titolo, procedeva, per il tramite dell'apposito lettore assegni, a verificare la correttezza del “QR Code”, senza rilevare alcuna irregolarità; infatti, l'assegno non presentava alterazioni e/o anomalie rilevabili *ictu oculi* con la diligenza richiesta all'accorto banchiere e, pertanto, il riferito titolo veniva regolarmente negoziato e versato sul conto corrente del cliente. Per pacifica giurisprudenza di legittimità e dell'ABF, in caso di pagamento di assegni falsificati, la banca negoziatrice è responsabile solo laddove l'alterazione o la clonazione sia rilevabile *ictu oculi* adottando la diligenza dell'accorto banchiere attraverso cioè “*l'attento esame diretto, visivo o tattile dell'assegno da parte dell'impiegato addetto*”. Quanto, poi, alle contestazioni sollevate in

ordine alla bene emissione dell'assegno, il personale dipendente ribadiva al ricorrente che la stessa non avrebbe garantito la genuinità del titolo, né il buon fine dell'operazione, che si sarebbe verificata solo a partire dal successivo 27 maggio 2024, data di disponibilità delle somme portate dall'assegno, indicata sulla contabile di versamento. Tuttavia, di fronte alla pressante richiesta di contattare la banca negoziatrice, per mera cortesia personale, l'agenzia provvedeva ad acquisire i dati e ad effettuare straordinariamente la chiamata richiesta. Non ha mai fornito alcuna bene emissione relativa al titolo negoziato dal cliente e non risulta che siano stati forniti dal ricorrente elementi di prova a supporto del rilascio del c.d. "bene emissione" da parte della banca, circostanza di cui lo stesso ex art. 2697 c.c. risulta onerato. Al contempo, è il caso di rilevare come il ricorrente avrebbe potuto tenere un comportamento più diligente ed accorto, consegnando l'orologio solo dopo aver ricevuto la disponibilità della somma, oppure scegliendo una modalità alternativa di pagamento del prezzo. Quanto alla domanda risarcitoria, essa viene fatta coincidere con il valore dell'assegno circolare, tuttavia, l'eventuale danno che l'attore potrebbe sostenere di aver subito dovrebbe corrispondere al valore commerciale dell'orologio di sua proprietà che non risulta provato. Infine, le spese legali non sono dovute posto che le Disposizioni ABF nulla prevedono sul punto e il procedimento arbitrale non richiede il ministero di un difensore. L'intermediario A chiede, dunque, il rigetto del ricorso.

3. L'intermediario B, con proprie controdeduzioni, sottolinea che il titolo di credito oggetto della presente controversia è un "presunto" assegno circolare di euro 6.500,00, emesso in data 20 maggio 2024 da una filiale apparentemente riconducibile alla resistente – sita in Cesano Boscone – in favore del ricorrente e negoziato dall'intermediario A. Ritiene la convenuta che il danno lamentato dal proponente sia integralmente riconducibile alla condotta gravemente negligente della banca negoziatrice, che ha proceduto alla negoziazione del titolo senza svolgere le opportune verifiche sull'autenticità dello stesso. Infatti, il numero telefonico della filiale emittente contattato per la verifica era stato reperito autonomamente su internet, senza il rispetto delle cautele minime richieste (es. richiesta conferma scritta, identificazione del funzionario interpellato, verifica dell'esistenza della filiale). Inoltre, l'assegno recava dati riconducibili a una filiale inesistente, come verificabile anche dal sito ufficiale della banca B. Peraltro, l'istituto di credito B opera come banca di secondo livello; infatti, in forza di specifico mandato fornisce alle banche affiliate al gruppo bancario, esclusivamente moduli per emettere gli assegni circolari, senza assumere alcuna responsabilità con la clientela delle banche collocatrici di tali titoli. Infine, la convenuta B non ha sportelli, filiali o agenzie operanti sul territorio aperte al pubblico, bensì le banche appartenenti al gruppo sono soggetti autonomi

dotate di propria personalità giuridica e patrimoniale alle quali la banca B rifornisce di assegni circolari in bianco; detti assegni, tuttavia presentano numerazioni difformi da quella impressa sull'assegno circolare falso portato all'incasso dall'odierno ricorrente. In ogni caso, emerge un concorso di colpa del ricorrente con l'intermediario A in quanto l'istante ha consegnato un bene di ingente valore a soggetto sconosciuto e senza accertarsi di aver effettivamente incassato il prezzo con l'accredito definitivo dell'assegno circolare, mentre la banca A ha tenuto una condotta imprudente e negligente in quanto ha portato all'incasso un titolo palesamente falso senza aver posto in essere le opportune verifiche. L'assegno in esame, *“risultato palesamente falso in quanto redatto su carta semplice, non filigranata né a rilievo con numerazione e serie incoerenti con le numerazioni e le serie in circolazione”*, mostrava quindi alterazioni tali da poter essere facilmente riconosciute *ictu oculi* dall'operatore di sportello della banca negoziatrice. Tanto premesso, l'istituto di credito B invoca il rigetto del ricorso.

4. Nelle repliche presentante nei confronti degli intermediari A e B, parte ricorrente contesta le affermazioni delle parti avversarie, ribadendo le difese già svolte.

DIRITTO

1. Con riferimento alla responsabilità della banca negoziatrice A, i Collegi territoriali hanno in più occasioni avuto modo di chiarire che la diligenza dell'istituto di credito nel controllare la genuinità dell'assegno va valutata ai sensi dell'art. 1176, comma 2, c.c., e deve essere commisurata a quella c.d. dell'«*accorto banchiere*». Pacifico è poi che, a proposito di negoziazione di titoli contraffatti, la diligenza professionale del banchiere comprenda anche un esame del titolo a vista, non superficiale. In tale prospettiva, l'intermediario è onerato a dar prova della non rilevabilità *ictu oculi* della falsificazione del titolo (cfr. Collegio di Milano, decisione n. 1666/2015; Collegio di Napoli, decisione n. 4445/2023; Collegio di Roma, decisione n. 20544 del 2018).
2. A riguardo, da un esame della copia dell'assegno prodotto dalle parti, emergono evidenti incongruenze. Segnatamente, la filiale emittente (*“Cesano Boscone”*) risulta inesistente. Inoltre, rispetto agli *standard* fissati dall'ABI con la Circolare Serie Tecnica n. 5 del 22 marzo 2016, emerge la presenza di linee in calce allo spazio dedicato all'inserimento dei dati del beneficiario, assenti nel modello fac-simile. Inoltre, il titolo falso riporta le diciture *“decine di migliaia”* e *“migliaia”* anziché *“centinaia di migliaia”* e *“decine di migliaia”*, presenti sul modello della Circolare ABI.
3. L'Intermediario A sostiene, peraltro, di aver sottoposto l'assegno alla lettura del QR code (o Data Matrix), che è imposta dalle circolari dell'Associazione Bancaria Italiana in fase di

negoiazione, senza che venisse rilevata alcuna anomalia. Sul punto occorre far presente che gli assegni dell'intermediario emittente sono dotati di QR code con riquadro bianco su sfondo colorato. Nel caso di specie, il QR code non appare centrato.

4. Tanto premesso, la falsità del titolo in questione non poteva sfuggire ad un attento esame da parte dell'incaricato della banca A. Gli elementi probatori richiamati consentono, pertanto, di ravvisare una grave responsabilità della resistente A, la quale ha accettato e accreditato l'assegno in evidente violazione degli obblighi di cui all'1176, comma 2, c.c..
5. Peraltro, ai sensi dell'art. 1227 c.c., rileva il Collegio il concorso di colpa del ricorrente, che ha comunque optato per regolare la compravendita tramite assegno circolare, nonostante il personale di filiale avesse rappresentato al cliente la rischiosità dell'operazione, suggerendo l'utilizzo del bonifico urgente.
6. Sotto diverso profilo, il proponente sostiene che l'incaricato dell'intermediario negoziatore gli avrebbe confermato di aver ricevuto la "bene emissione". Non fornisce, tuttavia, elementi a riprova. La circostanza viene, peraltro, negata dalla convenuta A.
7. Orbene, ne segue questo Arbitro che dalla documentazione in atti non sia possibile dedurre in modo incontrovertibile la conferma della bene emissione da parte dell'istituto di credito A.
8. Si rappresenta, altresì, che – nel caso di specie – il ricorrente ha depositato in atti la denuncia – nella quale è descritto il bene compravenduto e indicato il nominativo del terzo e l'utenza telefonica dello stesso –, allegato valutato da questo Collegio quale elemento probatorio idoneo a testimoniare l'avvenuta consegna dell'orologio al truffatore, *"vista la rilevanza di tale documento per la pubblica fede e la correlata responsabilità assunta dal denunciante"* (cfr. Collegio di Torino, decisione n. 8801/2023).
9. Al contempo, parte attrice chiede di accertare la responsabilità della banca che ha apparentemente emesso l'assegno contraffatto, ai sensi dell'art. 2043 c.c.. Nello specifico, il proponente addebita all'intermediario B un'asserita compromissione delle linee telefoniche e che l'assegno circolare non sarebbe stato corrispondente ad assegni circolari in circolazione o in deposito.
10. Sul punto, alla luce di quanto sopra, non sembrano tuttavia sussistere – nel caso di specie – gli indici di responsabilità individuati dal Collegio di Coordinamento, con la decisione n. 10978/2020: se, infatti, il comportamento degli intermediari autorizzati a emettere assegni circolari deve essere valutato alla luce dell'obbligo di garantire assetti organizzativi e controlli interni in grado di assicurare la regolare gestione dello strumento di pagamento, non sembra che, sotto tale profilo, possano rilevarsi specifiche omissioni o negligenze da parte

dell'intermediario B. Nella medesima pronuncia si precisa, infatti, che sussiste *“la responsabilità dell'intermediario apparente emittente per difetto d'organizzazione nel controllo delle proprie linee telefoniche abusivamente intercettate da terzi ... solamente quando consti una sua inerzia, o un suo eccessivo ritardo, nel risolvere o contrastare una tale intromissione, una volta che se ne sia acquisita notizia”*, precisando che *“tale intromissione deve essere oggetto di rigorosa prova da parte di chi l'afferma, ove non ammessa dallo stesso intermediario coinvolto”*.

11. Ne segue che le istanze proposte in ricorso debbano essere accolte nei confronti della convenuta A. Per l'effetto, l'intermediario A è tenuto a corrispondere al ricorrente la somma di euro 3.250,00, determinata in via equitativa, nonché l'importo di euro 300,00 per spese di assistenza professionale.
12. In relazione a quanto precede, non possono, invece, essere accolte le istanze avanzate nei confronti dell'istituto di credito B.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario A corrisponda alla parte ricorrente la somma di euro 3.250,00, determinata in via equitativa nonché l'importo di euro 300,00 per spese di assistenza professionale. Respinge il ricorso nei confronti dell'intermediario B.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario A corrisponda alla Banca d'Italia la somma di euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE